



Nicola Lucchesi  
Notaio

Repertorio n.ro 326

Raccolta n.ro 238

**Verbale di riunione del consiglio di amministrazione  
della "Fondazione Festival Pucciniano"**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il sette agosto duemilaquattordici, alle ore diciotto e trenta minuti (18,30).

7.8.2014

In Viareggio, via Leonardo da Vinci n. 18.

Avanti di me Nicola Lucchesi, notaio in Viareggio, iscritto al collegio notarile di Lucca,

assistito dai testimoni

- Merlini Silvia, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 29 ottobre 1961, residente in Viareggio (LU), via San Francesco n. 147;

- Paladini Donatella, nata a Lucca (LU) il 27 giugno 1958, residente in Viareggio (LU), via Monte Sagro n. 11;

è presente la signora

- **Mazza Adalgisa**, nata a Viareggio (LU) il 10 giugno 1965, domiciliata per la carica ove appresso, in qualità di presidente della:

-- "**FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO**", con sede in Viareggio (LU), frazione Torre del Lago Puccini, via delle Torbiere, c/o il Gran Teatro Giacomo Puccini, numero di iscrizione al registro imprese di Lucca, codice fiscale e partita I.V.A.: 01406060465 e al n. 179386 del R.E.A., iscritto, ai sensi del D.P.R. del 10 febbraio 2000 n. 361, nel registro delle persone giuridiche presso la Regione Toscana al n. 76.

Detta comparente, della cui identità personale sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, alla riunione del consiglio di amministrazione della predetta fondazione che dichiara essere stato convocato in questo luogo e giorno, per le ore diciotto, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1) Approvazione nuovo Statuto;

2) Varie ed eventuali.

Al che aderendo, do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza della riunione la medesima richiedente la quale

**CONSTATA CHE:**

\* il consiglio di amministrazione è stato regolarmente convocato a norma di statuto con avviso in data 31 luglio 2014, e che per esso sono presenti, oltre a sé medesima presidente, tutti i consiglieri e precisamente:

- Francesca Bardelli, nata a Firenze il 29 gennaio 1970;

- Lucetta Bizzi, nata a Torrile (PR) il 18 agosto 1956;

- Gianfranco Di Fonzo, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 29 agosto 1969;

- Giuliano Pardini, nato a Viareggio (LU) il 16 marzo 1948;

- Sergio Tenducci, nato a Viareggio (LU), il 23 febbraio 1948;

\* per il collegio dei revisori dei conti sono presenti il presidente Rossella Billi, nata a Viareggio (LU) il 5 ottobre 1964, e il revisore Francesco Martelli, nato a Viareggio (LU) il 5 gennaio 1957, mentre ha giustificato la propria assenza il revisore Alessandro Antonio Giusti, nato a Prato il 29 ottobre 1950, il quale, con dichiarazione acquisita agli atti della fondazione si è comunque dichiarato edotto sul contenuto delle modifiche statutarie;

\* è presente inoltre, avendo chiesto e ottenuto il relativo consenso dal medesimo consiglio, il socio fondatore "COMUNE DI VIAREGGIO", con sede in Viareggio (LU), piazza Nieri e Paolini, codice fiscale 00274950468, in persona del Sindaco Leonardo Betti, nato a Viareggio il 3 ottobre 1974;

il tutto come risulta dal foglio presenze che il presidente mi esibisce e che io notaio ritiro e allego al presente atto sotto la lettera "**A**";

\* tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non si oppongono alla relativa trattazione;

**ACCERTA**

l'identità e la legittimazione dei presenti,

REGISTRATO a VIAREGGIO

in data 08/08/2014

al n. 2798 Serie 1T

#### DICHIARA

l'odierno consiglio validamente costituito a norma di statuto e legittimato a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente prende la parola ed espone che, anche sulla base dei criteri deliberati dal consiglio di indirizzo nella riunione del 28 luglio 2014, occorre procedere all'adeguamento dello statuto dell'ente a quanto stabilito dall'articolo 6 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ("Riduzione dei costi degli apparati amministrativi") prevedendo tra l'altro:

- che la partecipazione agli organi collegiali è onorifica potendo dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;
- la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da sette a cinque unità compreso il presidente;
- la riduzione del numero dei componenti del consiglio di indirizzo da quindici a cinque unità, compreso il presidente.

Il presidente propone inoltre con l'occasione di procedere a una rimodulazione complessiva dello statuto, illustra pertanto le modifiche proposte e il testo dello statuto aggiornato, precisando peraltro che esso è stato emendato in base alle indicazioni del consiglio di indirizzo e da quest'ultimo approvato nella formulazione nota a tutti i consiglieri e revisori per essere stato ai medesimi consegnato e dai medesimi discusso precedentemente e dà atto di essere stato espressamente e concordemente dispensato dalla lettura del testo statutario da approvarsi da parte degli intervenuti.

\* \* \*

Il presidente del collegio dei revisori dei conti, a nome del collegio stesso, esprime parere favorevole alle modifiche proposte.

\* \* \*

Dopo breve discussione, nel corso della quale nessun'altro degli intervenuti ha richiesto la verbalizzazione del proprio intervento, il presidente mette ai voti per comunicazione espressa in forma orale, l'argomento di cui all'ordine del giorno e quindi constata che il consiglio, a unanimità degli aventi diritto,

#### HA DELIBERATO

di approvare integralmente il nuovo statuto della fondazione nel testo proposto dal presidente e di delegare al presidente ogni più ampio potere per l'attuazione di quanto deliberato, ivi compresa la facoltà di comunicare agli uffici competenti le modifiche statutarie approvate per le conseguenti formalità nei registri menzionati in comparsa.

\* \* \*

A questo punto il presidente, nessuno più chiedendo la parola, scioglie l'assemblea alle ore diciannove e cinquantacinque (19,55) e mi esibisce il testo di statuto aggiornato che io notaio ritiro e allego al presente atto sotto la lettera "B".

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente atto dichiarando di averne piena conoscenza.

Ho letto questo atto, in presenza dei testimoni, alla comparente la quale lo approva e con i testimoni e me notaio lo sottoscrive alle ore venti e cinque minuti (20,05).

Scritto da persona di mia fiducia e da me notaio, occupa tre pagine di un foglio fin qui.

F.to: Adalgisa Mazza

F.to: Silvia Merlini (teste)

F.to: Donatella Paladini (teste)

F.to: Nicola Lucchesi - Impronta di Sigillo

ALLEGATO " A "   
 AL 326 / 238

FOGLIO PRESENZE

"FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO"

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Mazza Adalgisa *Odella*
- Bardelli Francesca *Bardelli*
- Bizzi Lucetta *Lucetta Bizzi*
- Di Fonzo Gianfranco *[Signature]*
- Pardini Giuliano *[Signature]*
- Tenducci Sergio *[Signature]*

COLLEGIO DEI REVISORI

- Billi Rossella *[Signature]*
- Martelli Francesco *[Signature]*
- Giusti Alessandro Antonio *[Signature]*

INTERVENUTI

- Comune di Viareggio *[Signature]*


*[Signature]* (teste)

Donatella Paladini (teste)

*Odella*

Odella de M a 720

*[Signature]*



**ALLEGATO "B" al Repertorio n.ro 326 Raccolta n.ro 238**

**STATUTO**

**Art.1 - Istituzione e denominazione.**

Il Comune di Viareggio favorisce le attività musicali come momento di formazione culturale e sociale della collettività.

Il patrimonio artistico di Giacomo Puccini costituisce un bene universale da conservare e valorizzare attraverso manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale.

Per le finalità di cui sopra il Comune di Viareggio, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, istituisce la "**Fondazione Festival Pucciniano**", con durata illimitata.

**Art. 2 - Fondatore, Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.**

**a)** E' Fondatore il Comune di Viareggio.

**b) Partecipanti istituzionali.**

Possono divenire Partecipanti Istituzionali: gli enti, le amministrazioni pubbliche, le istituzioni culturali, le fondazioni, le università, le persone giuridiche pubbliche o private, senza finalità di lucro che, impegnandosi a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, contribuiscono, su base annuale o pluriennale, al fondo di dotazione e al fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, ovvero con beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Indirizzo stesso, ovvero che si impegnino a fornire attività di supporto alla Fondazione.

**c) Partecipanti.**

Possono ottenere tale qualifica le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole e associate, che, condividendo le finalità della Fondazione e impegnandosi a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo, ovvero con un' attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti che rientrano nell'ambito delle attività della Fondazione, regolati con patti o con appositi contratti di servizio.

**d)** La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente eseguita.

**e)** I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti sono nominati tali con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.

**Art.3 - Scopi e finalità.**

**a)** La Fondazione ha natura giuridica di istituzione di diritto privato, risponde ai principi che reggono la disciplina delle fondazioni di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinate dal Codice Civile e dalle leggi a esso collegate, dalle quali è regolamentata la sua attività. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La Fondazione promuove le attività musicali, creando le condizioni per la conservazione, valorizzazione, conoscenza e diffusione del patrimonio arti-

stico di Giacomo Puccini, e dell'ambiente e dei luoghi dove il maestro visse e compose le sue opere.

**b)** In particolare la Fondazione progetta, organizza e realizza:

- il Festival Pucciniano e la stagione lirica, con particolare riguardo alla creazione artistica di Giacomo Puccini;
- spettacoli lirici, balletti, concerti;
- concorsi e rassegne musicali;
- corsi di avviamento e perfezionamento professionale;
- ricerche e studi letterari, musicali e musicologici;
- convegni di studio e produzioni editoriali a stampa, discografiche e audiovisive, tese alla valorizzazione dell'opera Pucciniana, anche in rapporto agli sviluppi della produzione musicale;
- attività di produzione e diffusione della cultura musicale.

La Fondazione ricerca, studia, raccoglie e organizza in forma espositiva e museale materiali e reperti nel campo della lirica e della musica in genere e in particolare dell'opera Pucciniana, comprese le scenografie.

La Fondazione gestisce le strutture teatrali realizzate in proprio o col concorso di qualsiasi ente pubblico o privato per la realizzazione delle proprie finalità.

**c)** La Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto, contratto e/o convenzione, aventi ad oggetto attività e/o rapporti direttamente o indirettamente utili per il raggiungimento degli scopi e delle finalità della Fondazione, come specificate nel presente statuto, ad esempio per la realizzazione, organizzazione, promozione di ogni e qualsiasi attività musicale;
- stipulare ogni altro opportuno atto, contratto o convenzione, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, incluso costituire o partecipare con altri a società di scopo;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione e promozione commerciale, anche con riferimento al settore dell'editoria, oggettistica artistica e degli audiovisivi in genere;
- partecipare ad associazioni, anche temporanee, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere e organizzare attività e manifestazioni (mostre, concorsi a premi, esposizioni, rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi) culturali e artistiche, corsi di formazione e di specializzazione nelle materie d'interesse della Fondazione;
- gestire direttamente o indirettamente attività e spazi espositivi e museali, teatrali, ricreativi e culturali, che le verranno affidati da soggetti pubblici e

privati;

- istituire premi e borse di studio;
- assumere la gestione di servizi culturali e del tempo libero;
- costituire, ovvero partecipare, a società di capitali che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività.

Il tutto con esclusione delle attività riservate e di quelle per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, elenchi od ordini professionali e comunque previo ottenimento delle autorizzazioni, licenze, nulla osta e simili richiesti dalle norme tempo per tempo vigenti.

#### **Art. 4 - Mezzi organizzativi e strumentali.**

**a)** La Fondazione promuove l'acquisizione degli spazi e delle attrezzature teatrali occorrenti alla propria attività e provvede alla gestione diretta dei mezzi a sua disposizione.

**b)** Per lo sviluppo dell'attività promozionale la Fondazione ricerca e consolida rapporti e forme di collaborazione e di cooperazione con altri Enti e Istituzioni, pubbliche e private, regionali, nazionali, comunitarie e internazionali nel settore culturale, turistico e commerciale.

#### **Art. 5 - Sede e operatività.**

La Fondazione ha sede nel comune di Viareggio, frazione di Torre del Lago Puccini, presso il Gran Teatro all'aperto, sito in Via delle Torbiere, senza numero civico.

La Fondazione svolge la propria attività, ivi comprese le accessorie attività promozionali e strumentali, oltre che nel comune di Viareggio, ove ha sede, in Toscana, in Italia, nella Comunità Europea e in qualsiasi località internazionale ritenuta opportuna e idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

#### **Art. 6 - Patrimonio.**

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- conferimenti in denaro e/o in beni o altre utilità effettuato da parte del Comune di Viareggio, all'atto dell'istituzione della Fondazione;
- conferimenti in denaro e/o in beni o altre utilità effettuati dagli Enti pubblici, Enti privati, soggetti privati e persone fisiche successivamente partecipanti alla Fondazione;
- beni mobili e immobili o altre utilità acquisiti dalla Fondazione utilizzando proprie disponibilità e, comunque, a essa pervenuti a qualsiasi altro titolo;
- beni mobili e immobili o altre utilità concessi in proprietà o in uso alla Fondazione da parte del Fondatore, dei partecipanti istituzionali, dai partecipanti o da soggetti terzi;
- lasciti, donazioni, contributi da parte di terzi finalizzati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- contributi a qualsiasi titolo provenienti o erogati dall'Unione Europea, dallo stato, da enti territoriali, o altri enti pubblici, privati, nazionali e internazionali, persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;

#### **Art. 7 - Mezzi economico-finanziari.**

La Fondazione svolge la sua attività utilizzando:

- il contributo ordinario annuale dei partecipanti istituzionali e non;
- i contributi dello Stato, dell'Unione Europea e di altri enti pubblici, terri-

toriali e non , enti privati e persone fisiche;

- le elargizioni di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni, persone fisiche, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie;
- le rendite derivanti dal proprio patrimonio;
- gli avanzi di esercizio e i proventi di gestione;
- i contributi straordinari dei soci;
- eventuali contributi derivanti da sponsorizzazioni.

**Art. 8 - Piani e programmi di attività ed esercizio finanziario.**

**a)** La Fondazione esercita normalmente la propria attività sulla base di una pianificazione pluriennale, articolata su programmi annuali.

**b)** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre dell'anno precedente la Fondazione approva il programma annuale e il relativo bilancio preventivo, adeguando il programma pluriennale con i relativi preventivi. Tali atti saranno depositati presso la sede della Fondazione 30 giorni prima della loro approvazione e trasmessi al Fondatore e ai Partecipanti Istituzionali e non, ai fini della deliberazione del contributo ordinario annuale.

**c)** Entro il mese di aprile, la Fondazione approva il bilancio consuntivo sull'attività svolta nell'anno precedente, che sarà depositato 30 giorni prima della sua approvazione, presso la sede della Fondazione e trasmesso al Fondatore e ai Partecipanti Istituzionali e non, ai fini della deliberazione di un eventuale contributo straordinario. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

**d)** Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e comunque in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti in quanto applicabili i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, salvo le indicazioni previste dalla normativa specifica e/o dalle raccomandazioni e/o dai principi contabili per gli Enti no profit.

**e)** Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

**Art. 9 - Organi e Uffici della Fondazione.**

**a)** Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

La titolarità o la partecipazione a tale organi è onorifica, come previsto dalla L. 122/2010 e può dar luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute e al versamento di un gettone di presenza nella misura stabilita dalla medesima normativa o da altre disposizioni vigenti.

**b)** Sono uffici della Fondazione il direttore artistico e, ove nominato, il direttore amministrativo.

Il direttore amministrativo, ove nominato, cura l'attività amministrativa della fondazione, predispone i bilanci preventivo e consuntivo di concerto con il consiglio di amministrazione, assolve al coordinamento tecnico-amministrativo della struttura anche sulla base di eventuali regolamenti emananti dal consiglio di amministrazione.

**c)** Il consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, può istituire una o più commissioni consultive, con il compito di effettuare ricerche e studi su materie attinenti gli scopi della fondazione.

Le suddette commissioni sono composte da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti designati dal Sindaco del comune di Viareggio e nominati dal consiglio di amministrazione.

Le commissioni sono presiedute dal Presidente della fondazione o da un consigliere di amministrazione a ciò espressamente delegato dal consiglio.

I componenti di dette commissioni non hanno diritto ad alcun compenso, rimborso spese o gettoni di presenza dovendosi intendere il relativo ufficio gratuito.

#### **Art. 10 - Il Presidente.**

**a)** Il Sindaco di Viareggio nomina il Presidente tra i membri del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo ratifica la nomina del Presidente alla prima riunione successiva.

**b)** Il Presidente, che dura in carica 5 anni e può essere riconfermato, ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi e in qualsiasi giudizio e/o procedimento amministrativo e giudiziario.

Convoca e presiede, anche con funzioni di garante, e con diritto di voto, le riunioni del Consiglio di Indirizzo e cura l'esecuzione delle relative decisioni e deliberazioni.

Convoca e presiede, altresì, il Consiglio di Amministrazione, con funzioni di amministratore e con diritto di voto, cura l'esecuzione delle relative decisioni e deliberazioni.

Adotta ogni provvedimento utile e opportuno in caso di urgenza con l'obbligo di riferirne ai rispettivi consigli nella riunione immediatamente successiva ai provvedimenti presi, tempestivamente e con riunione appositamente convocata.

Il Presidente è a capo della struttura organizzativo-gestionale, esercita tutti i poteri di iniziativa generale, direzione e controllo necessari per il buon funzionamento della fondazione.

Cura i rapporti con gli enti, istituzioni, Imprese pubbliche e private e in generale rappresenta l'ente all'esterno, ha l'alta sovrintendenza della fondazione.

**c)** In caso di vacanza, assenza o impedimento, le attribuzioni del Presidente sono affidate al Vice Presidente designato e nominato anch'esso dal Sindaco di Viareggio, tra i membri del consiglio di amministrazione o di indirizzo.

Anche la nomina del vicepresidente viene ratificata dal Consiglio di Indirizzo nella seduta immediatamente successiva alla nomina stessa.

**d)** Il Sindaco del Comune di Viareggio può revocare per giusta causa o per il venir meno del rapporto fiduciario il Presidente e il Vice Presidente. In o-



gni caso il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina dei loro sostituti da parte del sindaco del Comune di Viareggio.

**Art. 11 - Il Consiglio di Indirizzo.**

**a)** Il Consiglio di Indirizzo è composto da 5 (cinque) membri, compreso tra questi il Presidente, così nominati:

- quattro dal Sindaco del Comune di Viareggio, che nomina anche il Presidente;
- uno dal Presidente della Provincia di Lucca.

**b)** I consiglieri restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.

I consiglieri possono essere revocati da chi li ha nominati per giusta causa o per il venir meno del rapporto fiduciario.

In caso di necessità, per intervenute dimissioni, decadenza, revoca, morte etc. il Sindaco e il Presidente della Provincia per il consigliere da lui nominato, provvedono alla nomina dei sostituti, che durano in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di cui entrano a far parte e non oltre. In ogni caso i Consiglieri restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei loro sostituti.

Nella seduta di insediamento il Consiglio di Indirizzo ratifica la nomina del Presidente e del Vice Presidente secondo le indicazioni del Sindaco del Comune di Viareggio come stabilito ai sensi dell'art. 10 di questo statuto.

**Art. 12 - Poteri del Consiglio di Indirizzo.**

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione medesima.

In particolare provvede a:

- ratificare la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- approvare e autorizzare la partecipazione di nuovi partecipanti e partecipanti istituzionali con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei partecipanti;
- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3 del presente statuto;
- deliberare le linee di indirizzo e i criteri informativi per la predisposizione e approvazione dei bilanci da parte del Consiglio di Amministrazione;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare le linee di indirizzo e i criteri generali in merito alle eventuali modifiche statutarie e allo scioglimento della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio e alla nomina del liquidatore, anche su proposta del Comune di Viareggio;
- approvare o modificare eventuali Regolamenti della Fondazione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprimere il proprio parere non vincolante in ordine ad accettazioni di eredità, legati e contributi;
- designare, su proposta del Presidente, il Direttore Artistico.

**Art. 13 - Riunioni del Consiglio di Indirizzo.**

**a)** Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario, o ne sia richiesta la convocazione da almeno 2 dei suoi componenti.

**b)** Il Consiglio presieduto dal Presidente della Fondazione o dal suo Vice delibera validamente alla presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il piano pluriennale, il programma annuale, le linee di indirizzo e i criteri informativi dei bilanci, gli acquisti e le vendite di immobili, sono deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti del Consiglio di Indirizzo.

**c)** Il Consiglio è convocato dal Presidente con e mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dai consiglieri e inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data di riunione e porta l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di comprovata urgenza, convalidata - ex post - dal Consiglio, il preavviso può ridursi a 24 ore.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo viene redatto apposito verbale. Il Presidente assicura la conservazione, in ordine cronologico, delle deliberazioni assunte dalla Fondazione.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo si tengono di norma presso la sede della Fondazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire; verificandosi questi requisiti il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario per la stesura e sottoscrizione dei verbali.

#### **Art. 14 - Consiglio di Amministrazione.**

**a)** Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 (quattro) membri nominati dal Sindaco del Comune di Viareggio, oltre al Presidente della Fondazione, che pure è membro di diritto del c.d.a., e lo presiede con diritto di voto.

**b)** I consiglieri restano in carica per 5 anni e possono essere riconfermati.

I consiglieri possono essere revocati dal Sindaco del Comune di Viareggio per giusta causa o per il venir meno del rapporto fiduciario.

In caso di necessità, per intervenute dimissioni, revoca, decadenza, morte etc. il Sindaco di Viareggio provvede alla nomina dei sostituti, che durano in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di cui entrano a far parte e non oltre. In ogni caso i Consiglieri restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei loro sostituti.

**c)** La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo e viceversa, fatta eccezione per la figura del Presidente, ferma la possibilità della partecipazione dei membri di un organo alle riunioni dell'altro con l'autorizzazione del Presidente e senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione che riassume in sé le cariche di Presidente del Consiglio di Indirizzo e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee generali approvati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

a) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo tenendo in

considerazione gli indirizzi deliberati dal Consiglio di Indirizzo;

b) approvare la pianta organica della Fondazione, provvedere ad assunzioni e licenziamenti;

c) deliberare le modifiche statutarie nonché approvare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sulla base delle linee di indirizzo e dei criteri della delibera del Consiglio di Indirizzo;

d) predisporre e proporre al Consiglio di Indirizzo eventuali regolamenti interni della Fondazione.

e) individuare i progetti meritevoli di sostegno e decidere sul loro finanziamento, nei limiti delle linee generali del bilancio previsionale;

f) nominare, su designazione del Consiglio di Indirizzo, il direttore artistico, ne stabilisce il compenso e la durata dell'incarico autorizzando la stipula di un contratto di diritto privato con questi.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, un direttore amministrativo stabilendone il compenso e autorizzando la stipula di un contratto di diritto privato con questi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare taluni dei suoi poteri ad uno o più dei propri componenti (a eccezione della competenza a deliberare modifiche statutarie, scioglimento della fondazione e devoluzione del patrimonio, approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e nomina del direttore artistico); i consiglieri delegati così nominati hanno la rappresentanza della fondazione, di fronte a terzi e in giudizio, nei limiti della delega.

#### **Art. 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.**

**a)** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o ne sia richiesta la convocazione di almeno 2 dei suoi componenti.

**b)** Il consiglio presieduto dal presidente della Fondazione o dal suo vice delibera validamente alla presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, l'approvazione dello scioglimento della Fondazione e della devoluzione del patrimonio, la revisione o la stesura di un eventuale Regolamento sono deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.

**c)** Il Consiglio è convocato dal Presidente con mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dai consiglieri inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data di riunione e porta l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di comprovata urgenza, convalidata - ex post - dal Consiglio, il preavviso può ridursi a 24 ore.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto apposito verbale. Il Presidente assicura la conservazione, in ordine cronologico, delle deliberazioni assunte.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede della Fondazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire; verificandosi questi requisiti il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario per la stesura e

sottoscrizione dei verbali.

**Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.**

**a)** Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della Fondazione, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, sulla gestione finanziaria della medesima, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Riunioni.

I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

**b)** Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo tra persone iscritte all'apposito Registro dei Revisori Legali. I tre membri così nominati eleggono tra loro il Presidente. Il Collegio rimane in carica 5 (cinque) anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

**c)** Il Collegio è convocato dal suo Presidente con mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dai consiglieri inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data di riunione.

I Revisori che venissero nominati in sostituzione nel corso del quinquennio durano in carica fino all'insediamento del nuovo Collegio.

**Art. 18 - Vigilanza.**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

**Art. 19 - Clausola arbitrale.**

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno risolte con arbitrato irrituale da arbitro unico, nominato dal presidente del Tribunale di Lucca, su richiesta della parte interessata.

**Art. 20 - Esclusione.**

Il Consiglio di Indirizzo decide a maggioranza assoluta dei propri membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e a maggioranza semplice quella di Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto,
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altri componenti della Fondazione,
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta,
- apertura di procedure di liquidazione,
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti possono, con preavviso di sei mesi, recedere con dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Comune di Viareggio non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

**Art. 21 - Clausola di rinvio.**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia; devono intendersi non apposte clausole del presente statuto che in qualsiasi modo contrastino con le prescrizioni inderogabili di cui all'articolo 6 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge 122/2010 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 22 - Norma transitoria.**

Con l'adozione del presente statuto si intende abrogata ogni pregressa norma statutaria, così come ogni pregresso regolamento adottato sulla base del precedente statuto, fatti salvi solo i seguenti regolamenti interni:

a) - regolamento assunzioni personale e b) regolamento per l'acquisto di forniture di beni e servizi, per l'esecuzione in economia di lavori e per la tenuta dell'elenco degli operatori economici, adottati entrambi il 27.02.2012.

Rimangono fermi tutti gli accordi con altri enti e istituzioni e i contratti stipulati sulla base e nella vigenza del precedente statuto.

F.to: Aldagisa Mazza

F.to: Silvia Merlini (teste)

F.to: Donatella Paladini (teste)

F.to: Nicola Lucchesi - Impronta di Sigillo